Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 49 (1977)
Heft: 4

Artikel: I regolamenti di disciplina nel mondo : Gran Bretagna
Autor: Donati, Franco
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-246402

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

I regolamenti di disciplina nel mondo

Gen Franco DONATI

(«GERMANIA FEDERALE», il sesto articolo di questa serie, è apparso su RMSI 3/1977 a pag. 184)

ERSCHLOSSEN EMBDOK
MF 1291665

Gran Bretagna

Sappiamo bene come sulle civiltà primitive dell'intera Europa continentale si siano etnicamente e culturalmente innestate, attraverso i secoli, altre civiltà di varia origine. Ciò ha generato, oltre a specifici mutamenti delle caratteristiche regionali, anche facoltà di adattamento, più o meno accentuate, che hanno reso più labile il senso di una continuità storica più volte interrotta, nonché l'attaccamento a principi nazionali che le continue svolte della storia hanno spesso avvilito.
Diverso è il caso della Gran Bretagna a cui la geografia, l'orografia ed altri elementi naturali hanno concesso una continuità storica, rispetto al mondo esterno, non sostanzialmente alterata dalle fiere lotte intestine, non inquinanti sul piano regionale. Ne è risultato un tipo di civiltà che, senza essere troppo omogenea, crede però in se stessa ed è profondamente attaccata alle proprie radici. Ciò ha avuto profondi riflessi sulle istituzioni militari nazionali, regolamentazioni comprese, tanto da rendere difficile il paragone con le analoghe istituzioni europee e di dubbia opportunità l'imitazione integrale da parte di altri popoli.
E' utile, tuttavia, dare uno sguardo anche al sistema disciplinare di questo grande Paese, nella considerazione che alcuni singoli elementi sembrano meritare particolare attenzione.
Avendo osservato che vi è stata continuità storica nello sviluppo delle Forze Armate britanniche, non sembra fuori luogo riportare ciò che scrive il generale Montgomery (1) sull'esercito con il quale uno dei più famosi generali inglesi, John Churchill duca di Marlborough, vinse la storica battaglia di Blenheim, nel 1704: «Lo spirito antimilitarista era piuttosto forte in Inghilterra dove, dopo le esperienze del secolo XVII, un esercito permanente era guardato come una minaccia alla libertà (...). La coscrizione era sempre limitatissima e la sua ragion d'essere era generalmente considerata un modo di provvedere un impiego adatto ai criminali. I reggimenti, reclutati ed equipaggiati da Colonnelli che ne erano proprietari e dai quali prendevano il nome, erano normalmente costituiti da un solo battaglione di 700-900 uomini...».

---

(1) Bernard Law Montgomery: *«Storia delle guerre»*, ed. Rizzoli, 1970.

Ancora oggi il popolo britannico è, di massima antimilitarista; il reclutamento volontario offre serie difficoltà per cui i vantaggi assicurati ai militari (non più attinti dai «criminali»!) devono essere analoghi a quelli offerti dalle imprese civili. In tempo di pace, il «reggimento» dell'esercito britannico consiste, di massima, in un solo battaglione; alcuni reggimenti portano nomi che ricordano un principio di appartenenza, sia pure al re o alla regina, come i «The King's Own Scottish Borderers», cioè, alla lettera: «Gli scozzeri di frontiera del re in persona» (regimento fondato nel 1689 in sostituzione del «The Leven's Regiment» ossia «Il reggimento di Leven»); «The Queen's Own Highlanders» ossia «Gli uomini delle terre alte, della Regina in persona»; «The Duke of Wellington's Regiment» o «Il reggimento del duca di Wellington»; «The Cameronians (Scottish Rifles)», ovvero «I (fucilieri scozzesi) di (Richard) Cameron», ecc.
All'epoca di Marlborough, la disciplina si valeva della frusta, ma questa doveva rappresentare solo un mezzo estremo equivalente alle condanne penali, se è vero che il Marlborough faceva ogni sforzo per tenere alto il morale dei suoi uomini. Scrive infatti Montgomery, riferendosi all'impresa che culminò nella battglia di Blenheim: «... tutto venne prontamente pagato col risultato che l'esercito fu bene accolto dalle popolazioni locali. Sulla soglia della Baviera nuove calzature attendevano l'esercito e, se il buon comportamento dei soldati fu assicurato da una rigorosa disciplina, in pratica vi contribuì ancor più questa cura previdente per le loro necessità di viveri, indumenti e, in generale, di benessere».
Intransigenza sulle questioni di comportamento, ma organizzazione perfetta, cura meticolosa dell'equipaggiamento e del benessere della truppa: non sono forse questi, ancora oggi, i pilastri della disciplina britannica?
E sorvolo per brevità, sull'importanza data, dal Marlborough e da altri capi militari del suo Paese, da Nelson a Wellington, allo stesso Montgomery, alla qualità degli armamenti ed all'accurato addestramento.
Le masse cenciose dei sanculotti francesi agli ordini di Napoleone, scalze e armate dei fucili più imprecisi e più lenti al tiro fra quelli in distribuzione agli eserciti europei, vinsero le loro battaglie in virtù di diverse, più divampanti forze spirituali. Per i britannici i fattori psicologici validi furono e sono a tutt'oggi quelli citati, e bisogna ri-

conoscere che essi risultano perfettamente consoni con le esigenze dell'attuale civiltà tecnologica.

Generalità sulle forze armate della Gran Bretagna

La particolare fisionomia delle Forze Armate britannche è dovuta ad un insieme di fattori fra i quali predominano il culto della tradizione e le esperienze coloniali, che hanno favorito la formazione di una classe di militari di carriera dalle spiccate doti di iniziativa e di Organi Centrali dalla larga visione strategica.
A conferma dei riflessi delle esperienze coloniali, si legge sull'annuale «libro bianco della Difesa» («Statement on the Defence Estimates») del Regno Unito: «Le diminuite occasioni di servizio oltremare hanno creato nell'esercito una maggiore necessità dell'*«addestramento all'avventura»*, forma di addestramento che, oltre a sviluppare le qualità del soldato, costituisce anche un incentivo al reclutamento. Sono pertanto in corso di studio le proposte per sopperire a questa esigenza». Circa gli Organi Centrali, così si è espresso un nostro ammiraglio (2): «.... abbiamo l'esempio di un organo collettivo anonimo che da secoli dirige, in pace e in guerra, con pieno successo le sorti di una grande Marina: il "Board of Admiralty". In Inghilterra, quelli che ordinano gli atti più importanti, che danno le direttive organizzative e operative, sono gli anonimi Lords del Mare, "the noble sea Lords". Ad essi tutta la responsabilità e nulla della gloria. Passa alla storia Nelson che vince nel Mediterraneo o a Copenaghen, ma nessuno conosce i nomi dei Lords del mare che gli diedero i mezzi e le direttive. Passano alla storia Jellicoe e Beatty con la Grand Fleet, con i loro successi e i loro errori, ma nessuno ricorda i nomi di coloro che costituivano in quell'epoca il Consiglio dell'Ammiragliato, di quell'Ammiraglio che tante volte vide meglio dei comandanti in mare». A commento, tuttavia, l'ammiraglio Sansonetti ossserva che il buon funzionamento di tale sistema «senza alcuna incrinatura del principio gerarchico discplinare» è frutto, in

(2) Amm. di Sq. Luigi Sansonetti: *« Il principio gerarchico disciplinare »*, C.A.S.M., 1950.

gran parte, «di tradizione, di abitudini, di educazione» e che sarebbe assai dubbia la possibilità di trasferire il sistema in questione in altro paese senza «inconvenienti di natura disciplinare».
Un quadro oggettivo delle Forze Armate britanniche ci viene fornito dal documentato articolo del col. Stefanon (3), se non si vuol ricorrere alla pubblicazione specializzata «The military balance 1974-75» dell'Istituto di Studi strategici di Londra, ovvero al citato «Statement on the defence estimates» che espone in veste ufficiale situazione e programmi per le varie branche.
E' tuttavia utile un rapido sguardo ad alcune particolarità che caratterizzano il sistema disciplinare britannico.
Anzitutto il *sistema del reclutamento volontario regionale*. Molti reggimenti di fanteria hanno i nomi tradizionali delle regioni in cui reclutano ed hanno sempre reclutato (come ad esempio «The Welsh Guards» o «Le Guardie del Galles», «The Argyll and Sutherland Highlanders» dove Argyll e Sutherland sono nomi di due regioni della Scozia, oltre che nomi nobiliari di famglie «The Royal Irish Fuciliers» ossia il reggimento Reale dei Fucilieri irlandesi, ecc.) ed i figli si arruolano per tradizione negli stessi reggimenti dei padri, cosicché negli attuali ruolini di reparto i nomi di famiglia che figurano più di frequente sono quelli stessi che si possono leggere nei ruolini più antichi.
Tenuto conto delle differenze nel sistema di reclutamento e del diverso carattere dei popoli, si può fare un parallelo tra il reclutamento regionale britannico e quello dei nostri reparti alpini.
Il reclutamento volontario accoglie i giovani fin dal sedicesimo anno di età («juniores»), i quali ricevono presso un «Deposito» (Aberdeen per gli scozzeri) una istruzione iniziale intensiva, concentrata essenzialmente sull'educazione militare, lo sport e l'addestramento all'avventura, cioè a fronteggiare individualmente l'imprevisto. Questo tipo di addestramento, che proseguirà poi anche durante i successivi anni di servizio, è destinato a sviluppare personalità, inventiva e doti di iniziativa, evitando di far degenerare il servizio in «routine». Già nel

(3) Col. G. Stefanon: *«Forze Armate Europee degli anni '80: la Gran Bretagna»*, Rivista Militare, 6/1974.

corso dell'ultima grande guerra, molte azioni di commandos, incursioni in profondità nel deserto africano per informazioni o sabotaggi, azioni di guerra «non convenzionale» in appoggio o meno ai partigiani, nei Balcani o altrove, in particolare il funzionamento delle cosiddette «missioni» in territorio occupato dal nemico, missioni costituite spesso da un paio di ufficiali, pochi uomini con una radio, e un deposito clandestino di rifornimenti (paracadutati) per i partigiani, sono state rese possibili, ed a carattere non eccezionale, da questo tipo di preparazione. Nel quadro dell'addestramento all'avventura a livello juniores, una delle esercitazioni più recenti, di cui dà notizia la rivista «Soldier», è consistita nella ricognizione, attraversamento a guado e rilevamento grafico di una palude, compiuta da un plotone di allievi con una disponibilità limitata di mezzi: qualche tuta impermeabile, qualche asta di sondaggio, qualche corda. Costo dell'impresa (da cui tutti sono tornati asciutti, dopo essersi immersi fino alle spalle), equipaggiamento compreso: 75 sterline, specifica realisticamente «Soldier».

Così il *concetto di disciplina* si sposta da quello di imposizione a quello di *partecipazione volontaria,* di intesa, di coordinamento delle intenzioni e delle azioni individuali, per cristallizzarsi col tempo in *abitudine.*

A livello ministeriale, l'addestramento all'avventura fa capo ad un Ispettore alle dirette dipendenze dell'Aiutante generale (membro dell'Army Board).

Tornando agli «juniores», questi vengono presto suddivisi in futuri fucilieri («riflemen») e suonatori dei caratteristici strumenti scozzesi: il piffero («pipe») o il tamburo («drum»).

Elementi scelti dei «riflemen» vengono inviati ad un apposito battaglione di addestramento che corrisponde in certo modo ad una scuola allievi sottufficiali e specialisti.

A 17 anni le reclute, ora definite «adulti», sono trasferite ad un altro centro di addestramento («Depot») e, dopo 14 settimane di duro addestramento ginnico e sulle armi, vengono assegnate ad una sezione fucilieri. La loro preparazione tecnico-tattica, che comprenderà l'uso delle armi più sofisticate, l'addestramento alla guerra nucleare o convenzionale su larga scala, alle operazioni anti-insurrezionali («counter insurgency») ed ai compiti di sicurezza interna, avverrà poi presso il

battaglione di assegnazione (della Divisione scozzese, per le reclute scozzesi provenienti dal «Depot» di Aberdeen).

Le forze armate della Gran Bretagna sono le tre tradizionali: *Esercito, Marina, Aeronautica;* ma esse comprendono anche formazioni che presentano una fisionomia tutta particolare e, nel caso dei servizi femminili, un'autonomia disciplinare. Un corpo speciale di combattenti sono i «Royal Marines», i quali appartengono all'esercito, in seno a cui prestano giuramento e di cui portano i gradi, ma servono in marina quali truppe da sbarco o addette a impianti a terra; sono formazioni speciali i vari corpi di ausiliarie: il «Women's Royal Army Coorps» (WRAC) o «Corpo femminile dell'esercito reale», l'analogo «Women's Royal Naval Service» (WRNS) o «Servizio femminile della Marina reale», «Queen Alexandra's Royal Nursing Corps» (QARANC) o «Corpo delle Infermiere della Regina Alessandra nell'Esercito Reale», il «Queen Alexandra's Royal Naval Nursing Service» (QARNNS) o «Servizio delle Infermiere della Regina Alessandra della Marina Reale». Anche l'aeronautica, naturalmente, ha le sue ausiliarie: le «Women of Royal Air Forces» (WRAF) o «Donne dell'Aeronautica Reale» ed il «Princess Mary's Royal Air Force Nursing Service» (PMRAFNS) o «Servizio infermiere della Principessa Maria dell'Aeronautica Reale».
Rigidi depositari della tradizione elevata a culto sono i *Circoli Ufficiali,* con i loro ambienti ricchi di quadri e oggetti rievocanti personaggi e gesta militari, che nella loro solennità hanno l'aspetto di eleganti musei. Nel Circolo vengono religiosamente custoditi anche i «Colours», cioè le due bandiere dell'Unità: «The Queen's Colour» («La bandiera della Regina») e «The Regimental Colour» («La bandiera del Reggimento»), simboli dell'onore e della tradizione del reggimento e della sua devozione alla Corona. Sul «Queen's Colour» sono impressi i nomi delle località dove si sono svolte battaglie, spesso di importanza storica, in cui reggimento si è particolarmente distinto. Fatti d'arme minori, che tuttavia onorano l'unità sono invece impressi sul «Regimental Colour».
Nel «Queen's Colour» del «The Gordon Highlanders» figurano, fra gli altri, i nomi di «Vittorio Veneto», di «El Alamein», di «Anzio».
Se i «colours» sono le bandiere dei reggimenti, la bandiera nazionale

universalmente nota l'«Union Flag», detta familiarmente «Union Jack», viene innalzata sulle navi o sugli edifici che ospitano determinati comandi.

Generalità sul sistema disciplinare britannico

Se sostanzialmente la disciplina delle Forze Armate si basa sull'organizzazione e su un sistema educativo che interessa l'intero popolo ed affonda le sue radici nella storia, formalmente le Forze Armate britanniche sono rette da un complesso e minuzioso sistema di leggi e regolamenti che non lasciano il minimo spazio all'arbitrio o alla negligenza basata sull'equivoco, né in materia di responsabilità, né in materia di rapporti reciproci, né in materia di giudizi sulle mancanze e trasgressioni. Tuttavia, all'inizio di uno dei regolamenti fondamentali, il «The Queen's Regulations for the Army», dopo aver precisato che i Comandanti a tutti i livelli sono responsabili della stretta osservanza del regolamento stesso, è scritto: «*Ci si attende che gli ufficiali interpretino questi regolamenti ragionevolmente e con intelligenza (reasonably and intelligently), tenendo il dovuto conto degli interessi del servizio, ecc.*» Perché se tutto deve essere regolato, questo non deve comportare il sacrificio del buon senso; e anche ciò doveva essere detto!
Le leggi militari per l'Esercito sono praticamente contenute, per le parti di uso corrente, in due grossi volumi, a fogli mobili per le modifiche e gli aggiornamenti, intitolati rispettivamente: «The Queen's Regulations for the Army» e «The manual of Military Law - Part I». Questo manuale comprende leggi che si riferiscono alla disciplina «amministrata da Tribunali militari e non da Corti (di Giustizia) civili».
«Oggetto della legge militare — specifica il manuale — è di provvedere al mantenimento della disciplina e dell'ordine fra i militari (atti ed omissioni che nella vita civile possono rappresentare pure rotture di contratto — quali ad esempio la diserzione e la disobbedienza agli ordini — devono, se commessi da membri dell'Esercito, anche in tempo di pace, essere considerati mancanze punibili, mentre in guerra ogni atto od omissione che possa limitare il rendimento — efficiency — di una persona in combattimento, deve essere prevenuto) e di fis-

sare norme per soddisfare alle esigenze (matters) amministrative quali arruolamenti, trasferimenti, congedi e accantonamenti».
Fra le leggi comprese nel manuale, quella di maggior rilievo, sia per l'estensione che per il contenuto disciplinare, è l'«Army Act 1955», integrata dall'«Armed Forces Act 1966» e dalle «Rules of Procedure (Army) 1972», per un complesso di circa seicentocinquanta pagine sulle mille circa del manuale.
L'altro libro, «The Queen's Regulations for the Army», regola nei particolari la materia già trattata dall'Army Act: trattandosi di regolamento anziché di legge, è soggetto ad aggiornamenti, in pratica assai numerosi (90 negli ultimi due anni); tali aggiornamenti, facilitati dalla rilegatura a fogli mobili, consentono al pragmatismo britannico di adattare di volta in volta le regole minute (fermi i principi fissati nelle leggi) alla mutevole realtà pratica.
Si tratta, comunque, di un complesso di regole esposte in stile giuridico, in cui la ricerca della precisione e della completezza vanno a scapito della facilità di consultazione, anche per lo spezzamento degli argomenti, trattati nei loro vari aspetti, in testi diversi. Perfino delle punizioni disciplinari e dei vari poteri di infliggerle, si cercherebbe invano un elenco completo «tutto di seguito»; occorre invece rintracciare le une e gli altri attraverso un laborioso lavoro di ricerca e «assiemaggio», consultando entrambi i grossi volumi citati, testo e note.
Prima di esaminare i punti qualificanti del contenuto della normativa disciplinare al di fuori delle complicate sovrastrutture formalistiche, sembra utile isolare alcuni concetti di base fissati nelle leggi e nei regolamenti britannici.
«*La disciplina militare* — si legge sull'Army Act 1955 — *è il dovere di tutti i gradi* («ranks») *di mantenere la buona reputazione del Servizio. Pertanto ogni azione o negligenza che rappresenti una mancanza a questo dovere da parte di un individuo può recare pregiudizio alla disciplina militare, anche se non ha un rapporto diretto con la disciplina dell'unità a cui chi ha mancato* (the offender) *appartiene*» (Army Act 1955, art. 69, nota 5/a). Come si vede, si tratta di una *concezione alquanto ristretta della disciplina,* di validità contingente come in genere sono le sentenze dettate dal pragmatismo.
Una personalità britannica già citata, il Maresciallo Montgomery, riferendosi ad altro caso, scrive che «*scopo della disciplina è la vittoria*

sulla paura» (4); definizione che, senza potersi dire in contrasto con la precedente, stenta alquanto a collimare con essa, contenendo ciascuna delle due una (piccola) parte di verità.
Un altro concetto degno di riflessione è il seguente: *«L'ufficiale è responsabile davanti alla Regina* (to the Queen) *del mantenimento della disciplina,* dell'efficienza e dei sistemi applicati (proper system) nell'unità da lui comandata, oltre che dell'addestramento e della preparazione (readiness) per la guerra...» («The Queen's Regulations», art. 94). La responsabilità di chi ha un comando non è quindi tanto verso il superiore diretto (quello che gli fa le note!) quanto verso lo Stato impersonato nella sua Sovrana. I riflessi pratici anche sul concetto dell'obbedienza sono ovvii.
Altra definizione che può apparire di semplice comodità di linguaggio (ma potrebbe essere oggetto di contestazione sul piano dei principi), e che è valida solo per «The Queen's Regulations», è la seguente: *«Il termine «soldato»* («soldier») comprende: il *Maresciallo* («Warrant Officer»), *il sottufficiale, gli uomini di truppa, il soldato junior, il soldato giovane* (fra i 17 e i 18 anni di età), *l'apprendista, la donna arruolata»*. Nell'Army Act 1955 non esiste invece questo livellamento di denominazione, che crea un *taglio netto fra* la categoria degli *ufficiali* e gli *altri militari.*
Di qualche rilievo pratico è infine l'articolo 2 dell'introduzione al «manual of Military Law»: *«L'uomo che entra a far parte dell'Esercito,* sia ufficiale che soldato, *non cessa di essere un cittadino.* Salvo poche eccezioni, la sua posizione nei riguardi della legge ordinaria del Paese («land») rimane invariata. Se egli commette un reato («offence») contro la legge civile, può essere giudicato e punito per questo dal tribunale civile (civile courts). Nei riguardi dei diritti civili, obblighi e responsabilità, gli viene ancora applicata la legge ordnaria, mentre gode di alcuni privilegi e gli vengono imposte determinate restrizioni per metterlo in grado di adempiere meglio ai suoi doveri militari». Il successivo articolo 3 chiarisce che, oltre alla legge civile, tutti i militari sono soggetti a «un distinto codice legale noto come legge militare».

---

(4) Montgomery, op. cit., pag. 309

Esame della normativa disciplinare

Anche il giuramento, oltre che un formale impegno disciplinare, è un atto tradizionale: i britannici, ad un tempo gelosi e rispettosi di ogni loro tradizione, purché tutte convergano nella fedeltà alla Corona, prestano giuramento se vanno «with the Colours», se entrano cioè a far parte dell'Esercito, dove il giuramento era d'obbligo già (ed a maggior ragione) quando ogni reggimento «apparteneva» ad un signore che in genere ne era il comandante. La Marina invece, che in origine reclutava i «desperados» nelle osterie dei porti, gente per cui il giuramento non aveva senso, non giurava e non giura. (Non si parla qui, naturalmente, né per il passato né per il presente, della categoria dei Comandanti).
La formula del giuramento è la seguente: «Io (seguono nome e cognome) giuro per Dio Onnipotente che sarò fedele e ubbidirò scrupolosamente a Sua Maestà la Regina Elisabetta II ed ai suoi eredi e successori, e che, come è mio dovere, difenderò con impegno e fedeltà le persone di Sua Maestà e dei suoi eredi e successori, e la dignità della Corona contro tutti i nemici, ed osserverò ed ubbidirò a tutti gli ordini di Sua Maestà e dei suoi eredi e successori, e dei Generali ed ufficiali miei superiori».
La cerimonia del giuramento — individuale, letto con la mano sulla Bibbia e poi firmato — *è solenne* ma non pubblica: si svolge in un ufficio.

Nei riguardi dell'*ordinamento gerarchico,* un elemento caratteristico si riscontra al vertice dove si distinguono quattro classi (per funzioni) di alti comandanti: *a)* Commanders (Comandanti); *b)* General Officers Commanding (Generali Comandanti); *c)* General Officers Commanding in Chief (Generali Comandanti in Capo); *d)* Commanders in Chief (Comandanti in Capo).
Sono *«Commanders»:* gli ufficiali, Generali o no, che sono a capo di Stati Maggiori in alcuni territori oltremare, con responsabilità diretta verso il Consiglio della Difesa: gli ufficiali, con grado di Generale di Brigata o superiore, al comando di unità con responsabilità diretta verso il Comando superiore.
Sono *«General Officers Commanding»:* i Generali Comandanti di Corpo. Distretto o Divisione: i Generali che esercitano un comando in

alcuni territori oltremare, con responsabilità diretta verso il Comando superiore.
Sono «*General Officers Commanding in Chief*» i Generali operativamente ed amministrativamente responsabili diretti verso il Consiglio della Difesa, per tutto il personale dell'Esercito sotto il loro comando.
Sono «*Commanders in Chief*» i Comandanti che, oltre agli altri loro compiti, hanno responsabilità operativa ed amministrativa diretta verso il Consiglio della Difesa... ecc.
Per i gradi inferiori è da rilevare che nell'Esercito britannico la *compagnia* è comandata da un *maggiore,* ossia dal primo grado dei «field officers» (ufficiali superiori).
Interessante è l'esistenza di una lunga tabella («The Queen's Regulations for the Army», art. 391/f) che precisa le funzioni che possono essere ricoperte dai «soldiers» a partire dal grado di «Warrant Officer» di 1. classe fino a quello di «junior Trooper», cioè dalle reclute di 16 anni.
Una tabella analoga, a seguito di questa, riguarda i «Royal Marines» i quali hanno differenti denominazioni nei gradi della truppa e differenti specie di incarichi. Va ricordato che i «Royal Marines» sono soggetti alle norme disciplinari dell'Esercito, ma quando vengono iscritti nei ruoli di una nave da guerra o di uno stabilimento della Royal Navy, sono soggetti anche alla disciplina navale («The Queen's Regulations», art. 3297).
Quanto al personale femminile, esiste una scala gerarchica con relative denominazioni dei gradi, che, ai soli fini dell'etichetta e della dignità, è equiparata a quella del personale maschile, ma senza reciproca soggezione disciplinare. Tale scala gerarchica raggiunge in Marina il livello di «Commodore» (Contrammiraglio), con la corrispondente denominazione di «Commandant» nel WRNS (Servizio Femminile della Marina Reale) e di «Matron in Chief» nel QARNNS (Servizio Infermiere della Regina Alessandra della Marina Reale). Il grado più basso nei due servizi, corrispondente a quello di semplice marinaio, è invece rispettivamente quello di «Wren» e quello di «Naval nurse» (infermiera navale).

Collegati al tema della gerarchia sono l'autorità di dare *ordini* e l'obbligo di eseguirli.
In merito a ciò l'«Army Act 1955» prescrive: «Ogni persona soggetta alla legge militare, la quale, o volontariamente o per negligenza, disobbedisce ad un ordine legale (comunicatogli con qualunque mezzo), se di ciò sarà convinta la Corte Marziale, potrà essere condannata alla prigione o ad una punizione minore...» («Army Act 1955», art. 34).
E' bene precisare subito che la *Corte Marziale* nella legislazione britannica non corrisponde all'omonimo organo della nostra, ma è una sorta di *Consiglio di Disciplina* (benché con poteri più ampi) che può comminare anche le più lievi punizioni disciplinari.
Circa la legalità o meno dell'ordine, la legge britannica fornisce, in una lunghissima nota al citato articolo 34, una casistica di ordini legali e di ordini illegali (quale, ad esempio, fra questi ultimi, quello di firmare una ricevuta per una somma non percepita, o di subire un'operazione chirurgica, comprese le iniezioni ipodermiche, ecc.).
Fra gli ordini che è obbligatorio eseguire, anche se impartiti dal superiore mediante un tramite, viene citato il caso degli ordini impartiti ai conduttori di automezzi da un militare, anche se di grado inferiore, preposto al traffico da chi ne ha l'autorità.
L'argomento relativo agli ordini superiori non eseguiti, rapportato alle cause di disobbedienza (come ad esempio: paura davanti a minacce, pericolo per la propria vita o i propri beni, ecc.; tutte cause ritenute non valide) è trattato in altra parte del «Manual of Military Law» (art. 23-24).
Circa l'obbligo di attenersi alle Convenzioni Internazionali sul Diritto di Guerra, la regolamentazione britannica detta norme sul trattamento dei prigionieri di guerra con preciso riferimento alla Convenzione di Ginevra del 1949 («Queen's Regulations», art. J 1738 e segg.), nonché sul comportamento che deve tenere il militare britannico catturato.

Altri argomenti che, in vario modo, interessano il campo disciplinare, riguardano:

— *Saluto*. Il soldato deve il saluto a tutti gli ufficiali e non ai sottufficiali. Naturalmente c'è l'obbligo di rispondere.

— *Abito civile*. Qualunque militare può indossare l'abito civile anche

in caserma quando è libero dal servizio, salvo esigenze particolari. Gli ufficiali possono indossare l'abito civile quando sono in servizio presso alcuni uffici fuori dall'ambito delle caserme.

— *Matrimonio.* Fino a cinque anni fa, era fissato un limite minimo di età per sposarsi: tale limite è stato ora abolito, ma è prescritto che colui che si arruola (da 17 a 25 anni) deve essere scapolo.
Il militare sposato gode di alcune provvidenze. In particolare: «Una donna arruolata, sposata a un soldato dell'Esercito regolare può, di massima, essere autorizzata a servire nella stessa località ed unità del marito» («Queen's Regulations», art. 429). Inoltre ai militari sposati vengono procurati degli appartamenti in appositi quartieri per famiglie, a cura dell'Amministrazione della Difesa che provvede con un piano di costruzioni adeguato alle esigenze, e sopperendo, ove necessario, con abitazioni prese in affitto. Dati quantitativi su queste provvidenze vengono forniti nello «Statement on the Defence Estimates».

— *Libera uscita.* Su questo argomento si intrecciano regolamenti, consuetudini, buon senso. Salvo casi eccezionali o presso unità oltremare, il soldato può trattenersi fuori fino all'appello del mattino, purché... ciò non diventi un'abitudine convalidata dal possesso di un alloggio fuori caserma. Comunque il soldato deve essere reperibile e tenersi informato di eventuali ordini giunti durante la sua assenza serale e notturna.

— *Libertà di espressione.* I discorsi da tenere in pubblico, la comparsa in film o alla televisione o le dichiarazioni alla radio, la pubblicazione di articoli o di libri da parte di militari sono soggetti a particolari procedure per la necessaria approvazione preventiva, secondo una dettagliata casistica contenuta nei «The Queen's Regulations» (pag. 597-600). L'autorizzazione non viene di norma concessa se gli scritti o i discorsi manifestano una presa di posizione politica.

— *Libertà di associazione.*E' ammessa la libertà di associazione purché non sussistano finalità politiche o sindacali. Il militare può assistere a comizi politici senza però essere partecipe; può anche presentarsi come candidato ad elezioni politiche, ma per fare questo ha l'obbligo di presentare le dimissioni dall'Esercito, nel quale non potrà essere riassunto, sia stato o no eletto.

— *Capelli, barba e baffi.* Le regole in proposito sono differenti nelle tre Forze Armate: la Marina prescrive che vengano portati barba e baffi insieme, oppure nulla; l'Esercito e l'Aeronautica ammettono i soli baffi. Per i capelli è prescritto che siano tenuti corti, anche se oggi vi è una certa tolleranza in materia.

— *Benessere e hobbies.* L'accresciuto tenore di vita della popolazione e la necessità di incrementare il reclutamento (basato sul volontariato) hanno avuto come riflesso una radicale trasformazione nel campo degli alloggiamenti militari. Ai soldati viene concessa una sempre crescente dose di «privacy», sostituendo le grandi camerate-dormitorio con accoglienti camere a pochi posti, dotate di armadietti personali e «comforts» igienici. Il soldato è stato inoltre alleggerito di parte dei servizi di caserma più fastidiosi, grazie al generalizzato ricorso all'impiego di personle civile, utilizzato anche per alcuni servizi di presidio.
Per quanto riguarda le ore libere, oltre agli sport collettivi per cui tutte le caserme sono organizzatissime (alcune comprendono anche attrezzature per lo sport nautico e i corsi rocciatori), ha assunto l'importanza di una vera e propria istituzione la pratica di un «hobby». Alcuni Corpi hanno realizzato gli impianti per coltivare fino a venticinque tipi di «hobbies», come la fabbricazione di ceramiche, i lavori di intarsio, i ferri battuti, la fotografia, il disegno, la pittura, la musica, ecc.
Lo stesso «addestramento all'avventura», effettuato per piccoli gruppi, prende spesso la forma di gradito svago, quando consiste, ad esempio, in una spedizione speleologica, in una escursione nell'estremo nord della Norvegia, nel viaggio con mezzi di fortuna di un plotone di stanza in Germania fino alla Costa Azzurra, tanto per citare esercitazioni «avventurose» realizzate.

— *Armi da fuoco in dotazione personale.* Possono essere portate esclusivamente in servizio e per motivi di servizio.

Entriamo ora nel campo di quelli che sono considerati gli strumenti classici della disciplina: *ricompense* e *punizioni.*
Per quanto riguarda le *ricompense* è da rilevare che, se non si tratta di atti di valore o di altri meriti in pace e in guerra, è prevista soltanto la concessione, ai soldati, di un distintivo di buona condotta («good con-

duct badge») consistente in un gallone da applicare sulla manica e nella registrazione del riconoscimento sulle carte personali.
Un militare, inoltre, può essee citato all'ordine del giorno della Grande Unità di appartenenza per azioni meritorie di rilievo.

Ampia invece la gamma delle ricompense per atti di valore in zona di operazioni, in testa alle quali è la «Victoria Cross».

Complesso e sfumato è il sistema delle *punizioni* e dei relativi poteri disciplinari.

Occorre subito precisare che nella regolamentazione britannica *qualunque violazione della legge militare è vista sotto lo stesso profilo:* sia l'abuso di bevande alcooliche o la cattiva manutenzione dell'arma in consegna, sia l'omicidio: si tratta solo di livello di gravità. Per le mancanze più ricorrenti e non gravi, il superiore decide se il provvedimento rientri nella sua competenza e sia da trattare con la cosiddetta «procedura sommaria» («to deal with summarily»), ovvero se il caso debba essere devoluto alla competenza della Corte Marziale. Ma vi sono casi in cui il superiore ha accertato la colpevolezza per una lieve infrazione punibile nei limiti dei suoi poteri, considerate la personalità del colpevole ed il suo passato disciplinare od altri fattori, decide, a suo giudizio, di devolvere ugualmente alla Corte Marziale la facoltà di giudicare. Inoltre, in caso di inchiesta su una mancanza commessa, un soldato, ancor prima che dal superiore venga adottato un provvedimento a suo carico con «procedura sommaria», ha diritto di optare per l'istruzione di un giudizio formale presso la Corte Marziale (in pratica, tale possibilità viene assai raramente scelta dal soldato).

Vi sono dunque due modi di reprimere una mancanza: con *«procedura sommaria»* nell'ambito dell'unità, ove però i poteri disciplinari sono limitati, oppure mediante un giudizio davanti alla *Corte Marziale* che, adeguando la sua composizione, può giudicare militari di qualunque grado ed applicare sanzioni dalle più lievi fino alla pena di morte.
Nell'ambito dell'unità di appartenenza, il *comandante di battaglione,* (tenente colonnello) può:

— retrocedere i graduati;

— infliggere al militare di truppa la *prigione* («detention»), con ritenuta della paga, fino a 28 giorni (da scontare di massima negli ap-

positi locali della caserma, oppure, se ritenuto opportuno e per un breve periodo presso il carcere civile);

— infliggere al militare di truppa una *multa* oppure, al sottufficiale, un *rimprovero* «semplice» o «severo» («severe reprimande»);

— *retrocedere dal grado* provvisorio sottufficiali o marescialli;

— condannare al *rimborso,* almeno parziale, di eventuali spese, perdite o danni materiali arrecati;

— applicare punizioni minori: per i sottufficiali, *«richiamo»* («admonition»); per i soldati: *«restrizione di privilegi»* fino a 14 giorni (consiste: nel ritiro del «passi» permanente per uscire dalla caserma; nel rispondere all'appello delle ore 22 e restare in caserma fino alla sveglia; nell'impiego in lavori di fatica fuori dell'orario di servizio, per un massimo di due ore al giorno, allo scopo di alleggerire da questi compiti soldati di buona condotta; eventualmente nell'assegnazione a servizi fuori orario, escluse guardie o picchetti per cui si richiedono soldati di buona condotta; nell'obbligo, se ordinato, di eseguire fino ad un'ora di istruzione fuori orario in tenuta da campo; nel divieto di servirsi del bar o «canteen» dell'unità); *«servizio di guardia o di picchetto extra»*, per non più di tre turni (da infliggere solo per determinate mancanze attinenti a questi servizi); *«rimprovero»* («admonition»);

— infliggere una *multa* per un importo non superiore a: 14 giorni di paga o stipendio, se la mancanza è stata commessa in servizio di guarnigione; a 28 giorni se è stata commessa in servizio operativo. In caso di assenza arbitraria, vengono ritenuti gli assegni anche per i giorni di assenza.

L'ufficiale *comandante di compagnia* (un maggiore, come già detto) può punire «per delega» del comandante di battaglione, ma i suoi poteri disciplinari sono comunque limitati. Egli può infatti comminare al massimo (ma la delega può essere limitata qualora il comandante di battaglione intenda avocare a sé alcuni tipi di provvedimenti, come può avvenire, ad esempio, per quelli relativi al reato di ubriachezza ove questa si verifichi con frequenza), le seguenti posizioni:

— infliggere una *multa* fino ad un massimo di sette giorni di stipendio a soldati e graduati;

— infliggere un *rimprovero* a sottufficiali e soldati;

— condannare ad un *addebito* per un importo non superiore a sette giorni di stipendio il sottufficiale o soldato che abbia causato la perdita di denaro pubblico;

— applicare *punizioni minori* fino al limite di sette giorni per le «restrizioni di privilegi».

Quanto alle *Corti Marziali,* si elencano per notizia i provvedimenti che queste possono adottare: condanna a morte; prigione («imprisonnement»); espulsione («dismissal») con disgrazia dal Servizio di Sua Maestà; detenzione («detention») per un periodo non superiore a due anni; perdita di anzianità (solo per gli ufficali); riduzione di uno o più gradi, fino al massimo della degradazione a soldato (esclusi gli ufficiali); multa; rimprovero severo; rimprovero; rifusione di somme per spese, pedite o danni causati; punizioni minori, del tipo autorizzato, di tanto in tanto, dal Consiglio della Difesa.

Il *reclamo* è ammesso purché non sia anonimo né collettivo. Se un militare ritiene lesi i suoi diritti può inoltrare appello per via gerarchica, sempre tramite il proprio Comandante, anche se lo ritiene ostile o se non ha precedentemente avuto da lui soddisfazione circa l'oggetto del reclamo. Il reclamo stesso verrà successivamente inoltrato fino, se occorre, al Consiglio della Difesa, e questo deve indagare presentando poi le sue conclusioni alla Regina.

Come è stato osservato all'inizio, il sistema disciplinare presso le Forze Armate britanniche è strettamente legato ad una particolarissima «*forma mentis*» di un popolo che, accanto agli altri popoli europei, non si è mai «mescolato» a questi ed ha avuto una sua evoluzione parallela ma, entro certi limiti, indipendente.
Molte delle soluzioni adottate sono da giudicare buone, forse ottime, ma poche di queste sono, certamente esportabili.

Gen. Franco Donati

Da «Rivista Militare» no 5 / 1975.